

COMUNE DI QUARTUCCIU

PROVINCIA DI CAGLIARI

Repertorio n. 46

Contratto di concessione per la realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale (metano) esercita provvisoriamente con altro gas per tutto il territorio dei Comune di Quartu Sant'Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo San Pietro e Sinnai appartenenti al bacino n. 33.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove addì 24 del mese di luglio in Quartucciu e nella residenza comunale, sita in via Nazionale, n. 127;

Avanti a me Basolu Dr. Giovanni Mario (c.f.: BSL GNN 56M11 G191K), Segretario Generale del Comune di Quartucciu, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti:

- da una parte, Spettu Ing. Angelo, nato a Cagliari il 13 febbraio 1963 (c.f.: SPT NGL 63B13 B354Y), Responsabile del Settore Lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente del Comune di Quartucciu, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio che rappresenta in forza dell'art. 109, comma 2, del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente codice fiscale 92010020920, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Concedente". Il Comune di Quartucciu, nel presente Atto, interviene in nome e per conto dei comuni partecipanti al bacino 33, in virtù della convenzione stipulata in data 23 giugno 2008 fra i Comuni di Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai;

- dall'altra, il Dr. Giuseppe Deroma, nato a Pattada (SS) il 3 giugno 1955 e ivi residente in via Istria, n. 40, c.f.: DRM GPP 55H03 G376N, il quale interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale del "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CONS. COOP. - Società cooperativa", in sigla "CONSCOOP " con sede legale in Forlì in via Galvani, n. 17/B, - codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Forlì-Cesena: 00140990409, giusta procura speciale a rogito del Dottor Gualfreduccio Degli Oddi, Notaio in Forlì, in data 18 dicembre 2008, repertorio 124362, Raccolta n. 15664. Lo stesso interviene alla stipula del presente contratto in nome e per conto del "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CONS. COOP. - Società cooperativa" come sopra

individuata, nonché nella sua qualità di impresa

Capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea

di Imprese tra:

- "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro

CONS. COOP.";

- Società "ISGAS Energit Multiutilities S.c.a.r.l.",

con sede in Cagliari in via Italia, n. 167, codice

fiscale e numero di iscrizione al registro delle

imprese di Cagliari: 02242570923;

- Società "ITER Cooperativa Ravennate di Interventi

sul Territorio", con sede in Lugo in via Provinciale

Cotignola, n. 17, codice fiscale e numero di

iscrizione al registro delle imprese di Ravenna:

00205320393;

- Banco di Sardegna S.p.A., con sede legale in

Cagliari in viale Bonaria, n. 33, codice fiscale e

numero di iscrizione al registro delle imprese di

Cagliari: 01564560900, partita IVA 01577330903;

- "Società Finanziaria Industriale Rinascita

Sardegna - SFIRS S.p.A.", con sede in Cagliari in

via Santa Margherita, n. 4, codice fiscale e numero

di iscrizione al registro delle imprese di Cagliari:

00206010928;

giusto mandato speciale irrevocabile e procura, a

rogito del Notaio Dr. Roberto Vacca, Notaio in

Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano in data 22 dicembre 2006, repertorio n. 176904, Raccolta n. 44347, registrato a Cagliari il 04 gennaio 2007 al n. 78, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Concessionaria".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue.

Premesso che:

- con convenzione stipulata in data 05 marzo 2006 è stata sottoscritta la convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi - Funzione di organizzazione del servizio distribuzione Gas metano (Organismo di bacino) - Gestione coordinata servizi multimediali tra i Comuni Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai;

- con convenzione stipulata in data 23 giugno 2008 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla convenzione in essere, con il quale il Comune di Quartucciu è stato delegato ad agire in nome e per conto di tutti i comuni partecipanti al bacino 33;

- con determinazione n. 898 del 31.10.2006 del Re-

sponsabile del Settore Gestione del territorio del Comune di Quartucciu è stato approvato l'avviso indicativo per l'individuazione delle proposte del promotore con il sistema del project financing;

- con deliberazione della Giunta comunale di Quartucciu n. 126 del 26.06.2008 è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dall'ATI costituita da "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CONS. COOP.", "ISGAS Energit Multiutilities S.c.a.r.l., Società "ITER Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio", Banco di Sardegna S.p.A. e "Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - SFIRS S.p.A." e, contestualmente, si è provveduto all'approvazione del progetto preliminare, per un importo di €. 43.876.792,00, iva esclusa;
- che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria ha concesso un contributo pari al 50 per cento dell'importo di €. 41.787.420;
- che all'importo di cui sopra va aggiunta la somma di €. 2.089.372 che rimane a carico della Concessionaria;
- che la realizzazione dell'opera è per il 50 per cento - pari a €. 20.893.710 - (ventimilionioottocentonovantatremilasettecentodieci)

a carico del contributo previsto dal Programma di metanizzazione della Sardegna con le modalità e limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 54/28 del 22 novembre 2006 della Regione Sardegna, mentre il restante 50 per cento dell'investimento è a carico della Concessionaria;

- con determinazioni n. 569 del 30.06.2008 e n. 597 del 08.07.2008 è stata indetta una gara a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione delle due migliori offerte da confrontare con la proposta presentata dal promotore;

- con determinazione n. 1765 del 24.12.2008 è stata effettuata l'aggiudicazione in via definitiva all'ATI costituita da "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CONS. COOP.", "ISGAS Energit Multiutilities S.c.a.r.l., Società "ITER Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio", Banco di Sardegna S.p.A. e "Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - SFIRS S.p.A.".

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte

integrante e sostanziale del presente contratto,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA - DEFINIZIONI.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di seguito, per brevità, "Contratto" o "Convenzione").

Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni seguenti:

APQ "Metanizzazione della Sardegna" è l'Accordo di programma quadro stipulato in data 21 aprile 1999, integrato da altri due atti rispettivamente del 20.12.2006 e del 28.11.2007 ed avente per finalità la progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione del gas in Sardegna;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n° 481;

Bando di gara è il bando di gara , approvato con determinazione n° 898 del 31/10/2006 dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio del comune di Quartucciu, per l'individuazione delle proposte del promotore, con il sistema del project financing di cui all'art. 152 e ss. del D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento della costruzione e

gestione della rete di distribuzione del gas naturale;

Codice di rete è il codice di rete per la distribuzione , adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n° 164/2000;

Contratto è il presente contratto;

D.Lgs. n°164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000 , n° 164 e s.m.i.;

D. Lgs. N° 163/06 è il decreto legislativo 12 aprile 2006 , n° 163 e s.m.i.;

L.R. n° 5/2007 è la legge regionale 7 agosto 2007, n° 5 e s.m.i.;

Regolamento o D.P.R. n° 554/99 è il D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e s.m.i.;

D.G.R. 54/28/2005 è la deliberazione n° 54/28 del 22 novembre 2005, con la quale la Giunta Regionale della Regione Sardegna ha approvato le linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna e ha definito la ripartizione del territorio regionale in 38 bacini d'utenza;

Gestore o Distributore o Concessionario/a è la società affidataria della concessione di lavori e servizi di cui all'art.1;

Concedente o Titolare è l'Organismo di Bacino ;

Manutenzione ordinaria è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche della stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;

Manutenzione straordinaria è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche;

Stato di consistenza è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti ed degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive , funzionali e conservative , che faranno parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Offerta è l'offerta sulla base della quale la Società è risultata affidataria della concessione;

Parti sono il titolare e il gestore;

Servizio è il servizio di distribuzione di gas, inteso come trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

Distribuzione transitoria si intende l'eventuale periodo di cui la rete di distribuzione, in mancanza del gas naturale, sarà esercitata con gas alternativo.

ART. 2 - AFFIDAMENTO CONCESSIONE

Il Concedente in nome, per conto nell'interesse esclusivo dei Comuni facenti parte del bacino 33, dà e concede alla Concessionaria che a mezzo del suo procuratore, come sopra identificato, accetta la Concessione per la realizzazione della rete e gestione del pubblico servizio di distribuzione gas per uso domestico, industriale, artigianale, commerciale nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito e conseguentemente è affidata alla Concessionaria la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle relative opere ai sensi e per gli effetti tutti delle vigenti leggi e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 47-236-237/2000 e n. 229/2001 e s. m. e ii. La concessione è data alla Concessionaria per la

fornitura del gas mediante tubazioni nei territori comunali.

A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico, di proprietà dei Comuni, occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio concesso, è dato in comodato gratuito dai Comuni alla Concessionaria per tutto il periodo di gestione del servizio. Pertanto non verrà corrisposta alcuna tassa presente e futura di occupazione del suolo e sottosuolo dei Comuni del Bacino n. 33, interessati dal presente affidamento, da parte della Concessionaria.

Resta a carico della Concessionaria l'acquisizione delle aree private eventualmente necessarie per l'esecuzione delle reti e degli impianti accessori con le procedure previste per legge, salvo l'obbligo del Comune di collaborare per l'acquisizione di tali aree in particolare emanando tutti i relativi provvedimenti che non siano già delegati alla Concessionaria.

Titolo I - Oggetto del contratto e durata

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto di concessione ha per oggetto, a cura e spese del Concessionario, la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo, la costruzione della rete e degli impianti del gas cittadino, nonché delle opere accessorie, ed il servizio di distribuzione del gas metano esercito provvisoriamente con altro gas per tutto il territorio dei comuni di Quartu S. Elena, Monserrato, Quartucciu, Settimo San Pietro e Sinnai appartenenti al Bacino n. 33, interessati dal presente affidamento, ai sensi e per gli effetti tutti di cui agli artt. 14 e seguenti del D.Lgs. n. 164/2000, nonché la progettazione, direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo e la realizzazione del cavidotto multi servizi, comprese le opere accessorie.

La realizzazione del cavidotto compete alla Concessionaria. L'individuazione del soggetto fruitore del cavidotto sarà individuato dal Concedente e il cavidotto sarà utilizzato dalla Concessionaria fino all'ammortamento del bene secondo il piano economico e finanziario predisposto a cura della Concessionaria e approvato dal Concedente.

Qualora, alla scadenza della concessione, il cavidotto non sia ancora ammortizzato, il concessionario subentrante rileverà lo stesso

cavidotto con le medesime modalità di riscatto previste per la rete del gas. Alla conclusione dell'ammortamento del bene, lo stesso passerà gratuitamente nella proprietà del Concedente.

La Concessionaria si impegna a distribuire ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore:

- a regime gas naturale nelle reti urbane;
- nel transitorio aria propanata .

La pressione di distribuzione del gas, misurata lungo la rete stradale, dovrà essere comunque tale da evitare il pericolo dello stacco o ritorno di fiamma in apparecchi conformi alle norme UNI - CIG per il gas distribuito.

Il servizio dovrà essere erogato nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza.

Il presente contratto, oltrechè dal citato D.Lgs. 164/2000 è regolato dalle seguenti delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas: 47/2000, 236/2000, 237/2000, 229/2001, 168/2004 e ss. mm. e ii. , nonché dal quadro normativo vigente per la realizzazione dei lavori pubblici, se ed in quanto applicabile.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dalla data di entrata in esercizio totale degli impianti, messa in gas degli impianti, come risulterà da apposito verbale.

La decorrenza della durata deve essere in ogni caso successiva alla data di chiusura del collaudo amministrativo dell'intero intervento. Eventuale inizio parziale degli impianti, in pendenza del sopraccitato collaudo, non costituirà pertanto decorrenza del predetto termine.

Ove per cause non dipendenti dalla volontà della Concessionaria non sia possibile eseguire una parte delle opere previste, i termini decorreranno dalla data di emissione di apposito verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di tutte le opere eseguite, ai sensi dell'art. 200 del DPR 554/99.

La durata della concessione, in caso di interruzione del servizio, dovuto a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, come guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti e così via), sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste, ogni qualvolta si verificassero, la

Concessionaria dovrà dare comunicazione scritta al
Concedente.

Qualora intervengano normative di settore che
stabiliscano una durata massima inferiore a quella
prevista al 1° comma, il Concedente effettuerà il
riscatto anticipato come previsto ai successivi
articoli.

Il Concedente si impegna, per tutta la durata della
concessione, a non concedere autorizzazioni a terzi
per il collocamento di condutture gas per gli usi
previsti dal presente contratto sul territorio
comunale, salvo quanto previsto nel successivo art.
55.

**Titolo II - Attività di progettazione dell'impianto
di distribuzione**

**ART. 5 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE**

La Concessionaria dovrà, a propria cura e spese,
entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla stipula del presente atto,
presentare il progetto definitivo, redatto in
osservanza al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e al
D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., partendo dal progetto
preliminare contenuto nella proposta presentata ai
sensi dell'art.153 del Decreto Legislativo 163/2006.

Il Progetto definitivo dovrà essere prodotto con tutti gli elaborati necessari per l'acquisizione di tutti i nulla osta degli Enti competenti e prodotti in un numero di copie sufficienti per l'acquisizione dei pareri.

ART. 6 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

La Concessionaria dovrà, a propria cura e spese, su espressa richiesta scritta da parte del RUP contenente anche il tempo utile per la sua redazione, che in ogni caso non potrà essere superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data della richiesta, produrre la progettazione esecutiva ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., la quale dovrà aver recepito eventuali prescrizioni fatte da parte degli Enti sovracomunali interessati, a vario titolo, al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri e simili, di loro competenza, nonché aver apportato eventuali modifiche al progetto definitivo richieste dalle amministrazioni nonché tutti gli atti, complementari e succedanei, alla stessa.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge: Decreto Legislativo

163/2006 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii.,

dovrà essere approvato dal Concedente,previo parere dell'UTR.

Dell'avvenuta approvazione, che deve avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione del progetto esecutivo munito del parere dell'UTR

come si rileva dal protocollo di trasmissione, da

parte dell'organo competente del Concedente sarà

data apposita comunicazione scritta alla

Concessionaria. Il progettista dovrà essere munito

di una polizza di responsabilità civile

professionale per i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attività di propria competenza

valida per l'intera durata dei lavori e fino alla

data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio. La polizza dovrà essere consegnata al

Concedente unitamente al progetto esecutivo. In caso

di tardiva trasmissione del progetto esecutivo

rispetto al tempo concesso dal RUP con la nota sopra

detta, sarà applicata una penale di euro 300

(trecento) per ogni giorno di ritardo. Tale importo,

annotato nel Registro di cui al successivo art. 61

sarà preso in considerazione alla fine della durata

della Concessione per il calcolo del valore di cui

al successivo art. 60.

Contestualmente alla presentazione degli elaborati progettuali sopra richiamati, dovranno essere prodotti tutti gli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del Dlgs 81/08.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Fanno parte integrante del presente contratto di servizio tutti gli elaborati presentati in sede di gara, redatti a cura e spese della Concessionaria dopo la sottoscrizione del presente atto, previa approvazione da parte dagli organi competenti dei Comuni interessati e dell'Autorità per la gassificazione del Bacino 33.

Titolo III - Attività di costruzione dell'impianto di distribuzione

ART 8 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

La Concessionaria , costituitosi in Società di Progetto in forma di Società per Azioni, eseguirà i lavori e i servizi secondo il disposto dell'art. 156, 2° comma del D. Lgs. N° 163/2006.

La Concessionaria è obbligato a costruire le opere per la metanizzazione dei territori comunali attenendosi alle disposizioni di cui al progetto esecutivo approvato, che farà parte integrante del

presente atto, pari a € 43.876.792,00

(quarantatremilioniottocentoseitantesimilasettecentonovantadue/00).

La rete di primo impianto sarà costituita dalle condotte stradali di trasporto e distribuzione, complete delle apparecchiature ed accessori di riduzione della pressione e di misura come da progetto presentato in sede di proposta ai sensi dell'art.153 D.Lgs 163/2006, ed eventualmente modificato dalle risultanze del progetto esecutivo.

La Concessionaria, fatte salve ed inalterate la consistenza, la tipologia, lo sviluppo e le fasi di esecuzione della rete di primo impianto prevista dal progetto-offerta, potrà apportare al progetto esecutivo stesso quelle modifiche che, alla luce delle condizioni effettivamente riscontrate in fase di esecuzione del progetto esecutivo e nel corso dei lavori, risultassero necessarie ed opportune per assicurare la massima funzionalità ed economicità dell'impianto di distribuzione. Le opere dovranno essere eseguite secondo un criterio di razionale sicurezza e di buona tecnica, in accordo con le leggi vigenti, nonché di equa distribuzione della rete sui territori comunali. Il tutto preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino.

Sarà onere della Concessionaria, dallo stesso trasferito ad eventuali altre imprese esecutrici dei lavori, il reperimento presso i vari Enti della documentazione e delle notizie necessarie all'individuazione dell'esatta ubicazione di tutti quei servizi esistenti nel sottosuolo, come cavi, tubazioni, cunicoli, fognature etc., che possono interessare i lavori, curando poi di individuare detti servizi e di prendere tutte le opportune precauzioni onde evitare qualsiasi danno e l'eventuale riparazione in caso di rotture accidentali.

Art. 9 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'esecuzione degli impianti, la Concessionaria dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto esecutivo, approvato dal Concedente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2007, nonché al disciplinare tecnico, al D.P.R. n. 554/99 ess.mm.ii. (Regolamento), al D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale d'Appalto), al D.P.R.n. 34/2000 e ss.mm.ii. e, comunque, in conformità alla perfetta regola d'arte, ed in coerenza a quanto previsto in materia dalla Deliberazione 54/28 del 22.11.2005 della Regione Autonoma della Sardegna. Altresì si deve attenere a tutte le norme tecniche regolanti la

costruzione di metanodotti e a quelle di validità generale che, a titolo indicativo ma non esaustivo, di seguito si riportano: Codice Civile, art. 1341 - Codice Civile, art. 889 (distanza dai fabbricati) - Codice Civile, artt.1655-1677 (libro IV, titolo III, capo VII) - Legge 26.07.1965 n° 996 (prevenzione incendi); - Legge 05.11.1971 n° 1086 - D.M. 14/02/92 - D.M. 09/01/96 - D.M. 16/01/96, norme tecniche di costruzione D.M. 14/09/05 e D.M. 14/01/08 e istruzioni G.U. 47 del 26/02/09 - Legge 28.02.1967 n° 105 - Legge 10.12.1981 n° 741 - D.Lgs. 81/08 (prevenzione infortuni) - D.P.R. n° 156 del 29.03.73 (competenze Circolari costruzioni teleferiche e telefoniche) - D.P.R. n° 753 del 11.07.80 (distanze da linee ferroviarie) - R.D. n° 327 del 30.03.42 (demanio marittimo) - D.M. del 27.09.1965 (prevenzione incendi) - D.M. del 31.07.1934 (interfer. con serbatoi inter. Prodotti petroliferi) - D.M. del 23.02.1971 (interfer. con linee ferroviarie) - D.M. del 26.03.1980 e 27.07.1985 (norme opere in c.a. ecc) - D.M. del 21.03.1981 (indagini terreni, stabilità opere di sostegno) - Circ. M.I. n° 56/16.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.I. n° 53/12.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.I. n° 46/03.06.69

	(installazioni metanifere); Circ. ITG n° 1871/62	
	(interferenze cavi telefonici e telegrafici) - D.M.	
	21.05.1974 (recipienti a pressione) - D.P.R. n°	
	675/21.07.1982 (materiali elettrici in atmosfere	
	esplosive) - D.M. 16.02.1982 (certif. VV.F. per	
	cabine prelievo gas naturale) - D.M.01.12.1975	
	(appar. contenenti liquidi caldi sotto pressione) -	
	Legge 07.12.1984 n° 818 (nulla osta per certificati	
	di prev. incendi) - D.M. 24.11.1984 (norme di	
	sicurezza antincendio per gas naturale) - D.Lgs. n°	
	285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) -	
	D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - D.Lgs. n. 490 del	
	29.10.1999 - Ordinanza n° 3274 della Presidenza del	
	Consiglio dei Ministri del 20/03/2003	
	(Classificazione sismica del territorio nazionale e	
	normativa tecnica per le costruzioni in zona	
	sismica) e ss.mm.ii. Decreto "ambiente" 152/06 -	
	Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - Norme	
	UNI (Ente Nazionale di Unificazione) - Norme UNI -	
	CIG (Ente Nazionale di Unificazione - Comitato	
	Italiano Gas) - Norme CTI (Comitato Termotecnico	
	Italiano) - Norme ISPESL (Istituto Superiore per la	
	Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) - Norme USSL	
	(Unità Socio Sanitaria Locale).	
	ART. 10 - DICHIARAZIONI CONCESSIONARIA	

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, la Concessionaria contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e particolari che regolano l'esecuzione dei lavori; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua etc.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dei lavori, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati. Tenuto altresì conto che l'intervento ricade prevalentemente su strade urbane dotate di tutti i sottoservizi e che l'esecuzione dei lavori ed i costi tengono conto della presenza dei sottoservizi .

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA IN FASE DI COSTRUZIONE.

Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1225/U.L. del 26 agosto 1985 e delle norme di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente contratto di servizio, la Concessionaria si impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. la Concessionaria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non sia aderente alle associazioni di

categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

a-bis) quanto sopra detto vale anche, a realizzazione avvenuta ed in fase di gestione, per gli operai del settore gas.

b) la Concessionaria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori e/o subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese appaltatrice e/o subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

A tal fine troverà applicazione del D.Lgs. 163/06 e,

pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di inizio dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale (DURC).

c) La Concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 131 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. In particolare poiché il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. è prescritto per le caratteristiche del cantiere in oggetto, il datore di lavoro appaltatore e subappaltatore e i lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere prescritto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche.

Tali piani, in virtù dell'art. 110 del Regolamento, costituiscono parte integrante del presente

contratto. Sarà cura altresì della concessionaria la predisposizione del DUVRI.

d) La Concessionaria dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori.

Nell'esecuzione delle opere la Concessionaria assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti, e per quelli degli eventuali appaltatori e subappaltatori, dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

La Concessionaria si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

La Concessionaria, prima dell'inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona incaricata della direzione dei lavori in cantiere e del suo eventuale sostituto, nonché la rosa di referenti per ogni Comune sui quali le Amministrazioni Comunali dovranno esprimere il proprio gradimento.

Nell'esecuzione delle opere, il distributore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal distributore nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni a persone e/o cose di terzi.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto sarà regolato dalle norme vigenti.

ART. 13 - SOSPENSIONE LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di inizio lavori. I termini di ultimazione s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili alla Concessionaria. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena

sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dalla Concessionaria ed inviato alla Concedente. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine di ultimazione.

ART. 14 - GARANZIE DEI LAVORI

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del capitolato per lavori particolari, il Concessionario si impegna a garantire al Concedente per la durata della Concessione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo il Concessionario si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori alla durata della concessione, queste verranno trasferite al Concessionario.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

ART. 15 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al Concessionario e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dal Concessionario.

ART. 16 - AVANZAMENTO LAVORI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I lavori dovranno iniziare contemporaneamente in tutti i Comuni e continuare con andamento proporzionale all'importo assegnato a ciascun

Comune. Ai fini del calcolo dell'avanzamento dei lavori e della verifica del programma lavori stesso, il Direttore dei Lavori redigerà apposito stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, ogni qualvolta si raggiunga l'ammontare equivalente al 30% dell'intero valore delle opere di cui al precedente art. 8.

Per la redazione dello stato di avanzamento potranno essere contabilizzate dal Direttore dei Lavori lavorazioni stradali esclusivamente per tratti di rete per i quali risultino completati i ripristini a regola d'arte.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà trasmesso al Concedente.

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Concedente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso al

Concessionario che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

I contributi saranno erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 30% dell'importo complessivo previsto per l'intervento nel quadro economico del progetto esecutivo approvato ed in misura corrispondente al 30% del contributo previsto nell'APQ "Metanizzazione della Sardegna" di cui all'art. 1 del presente contratto.

Qualora l'importo complessivo dell'intervento nel quadro economico del progetto esecutivo approvato sia inferiore rispetto a quanto rappresentato in APQ, l'erogazione del contributo avverrà in misura proporzionale a tale importo secondo la percentuale di contributo pubblico richiesta dall'Organismo di Bacino in sede di Bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano di cui alla D.G.R. n. 54/28 del 2005 ed indetto con Determinazione n.689 del 22 Dicembre 2005 del Direttore del Servizio Energia.

La documentazione amministrativa e contabile, come da art.156 del DPR 554/99, trasmessa al Concedente in occasione della maturazione del SAL come sopra

disciplinato, dovrà anche essere corredata di tutti i disegni esecutivi di quanto realizzato e della relativa documentazione fotografica, secondo le modalità che verranno indicate dall'Assessorato Regionale dell'Industria.

L'erogazione dell'ultima tranche, pari al 10% del contributo previsto nell'APQ "Metanizzazione della Sardegna", è vincolata all'esito positivo del collaudo

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133 comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

ART. 18 - DIREZIONE LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La nomina della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sarà di competenza della Concessionaria.

Il Direttore dei Lavori, che non può essere un dipendente della Concessionaria, nell'espletamento delle sue funzioni si avvarrà di collaboratori , uno

per ciascun Comune, previo gradimento delle

Amministrazioni Comunali, che si rapporteranno

direttamente con il RUP o suoi Delegati.

Il Concedente procederà anche a mezzo della

Direzione dei Lavori al controllo dello svolgimento

dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque

momento all'accertamento e misurazione delle opere

compiute. Il Direttore dei Lavori segnalerà

tempestivamente al Concessionario le eventuali opere

che ritenesse non eseguite in conformità alle

prescrizioni contrattuali o a regola d'arte e il

Concessionario provvederà a perfezionarle a sue

spese.

Qualora il Concessionario non intendesse ottemperare

alle disposizioni ricevute, il Concedente avrà la

facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di

terzi. In ogni caso prima di dar corso ai

perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno

essere predisposte, in contraddittorio fra le parti,

le necessarie misurazioni o prove; le spese

incontrate per l'esecuzione delle opere contestate,

nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla

prestituzione delle prove, saranno a carico della

parte che, a torto, le ha provocate.

ART. 19 - COLLAUDO

Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto, saranno soggette a collaudo, statico ed in corso d'opera. Trattandosi di condutture in pressione si dovrà procedere al collaudo di tenuta delle condotte a cielo aperto. Solo dopo tali prove si potrà procedere al reinterro degli scavi.

Pertanto, il distributore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale ed i mezzi necessari per eseguire tutte le attività di collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso; in mancanza si provvederà d'ufficio con relativo addebito al Concessionario.

Il collaudo sarà eseguito da una terna di tecnici designati dall'Assessorato Regionale dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna ed incaricati dall'Organismo di Bacino nei termini previsti dalla vigente normativa sui LLPP. Gli oneri della Commissione di collaudo sono a carico del Concessionario.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali e, in particolare, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in

conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve del Concessionario, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata. Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte. La terna collaudatrice, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle

operazioni di verifica, sono a carico del Concessionario. Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dalla commissione di collaudo, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dalla terna di collaudatori e dal Concessionario, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Concedente nelle persone del RUP e degli assistenti al RUP per ciascun Comune e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili al Concessionario e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Concessionario stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

In mancanza si procederà in danno, annotando nel Registro di cui al successivo art. 61 che sarà preso in considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui al Titolo VII.

ART. 20 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

In materia di attuazione della presente concessio-

ne, si richiama il disposto dell'art. 143 del. D.
Lgs n° 163/2006.

ART. 21 - PROGRAMMA LAVORI

Il Concessionario o distributore, in quanto incaricato di pubblico servizio e sostituto dell'Amministrazione concedente in ordine al servizio stesso, dovrà acquisire, a proprie cure e spese, tutti i permessi, i nulla-osta, le autorizzazioni e simili necessari per la realizzazione degli impianti, ivi compresi quelli per l'occupazione temporanea di eventuali aree nel corso dello svolgimento dei lavori.

I lavori dovranno avere inizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, previa acquisizione dei permessi, nulla-osta, autorizzazioni e simili sopra indicati, del cui ottenimento il distributore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta all'Ente concedente, e terminare entro 1.095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori sopra detta. Le date di inizio lavori e ultimazione lavori debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dalla D.L., dal Responsabile di cantiere del Concessionario e dal Responsabile unico

del Procedimento (RUP) del Concedente e prontamente
protocollato presso l'autorità di Bacino n. 33.

Nel caso in cui i termini sopra indicati per
l'inizio dei lavori non saranno rispettati, sarà
applicata al Concessionario una penale pari allo
0,01 per mille dell'importo del progetto esecutivo
netto di cui al precedente art. 7, pari ad euro
438,77 (quattrocentotrentotto/77) per ogni giorno di
ritardo.

Nel caso in cui i termini sopra indicati per
l'ultimazione dei lavori non saranno rispettati,
sarà applicata al Concessionario una penale pari
allo 0,02 per mille dell'importo del progetto
esecutivo netto di cui al precedente art. 7 pari ad
euro 877,54 (ottocentosettantasette/54) per ogni
giorno di ritardo.

In ogni caso il Concessionario prima dell'inizio dei
lavori deve trasmettere alla D.LL. e al RuP il
proprio programma lavori derivante, eventualmente,
dalla rettifica del cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo ovvero confermare espressamente
lo stesso.

Il Concessionario, qualora per cause ad esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda

motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere al Concessionario qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Ente Concedente.

Nelle more dell'acquisizione dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri e simili dell'intero territorio comunale del Bacino 33 , il progetto esecutivo può eseguirsi, su richiesta scritta, dell'Amministrazione concedente o del Concessionario, con modalità e tempi da stabilire all'uopo con il RUP, per lotti autonomi, sui quali gli stessi siano già stati acquisiti, fermo restando, nel complesso, i termini contrattuali offerti in sede di gara ed acquisiti nel contratto di servizio di cui al presente articolo.

ART. 22 - AVVIAMENTO ALL'ESERCIZIO

Fermo restando che i lavori di cui all'offerta fatta debbano essere realizzati tutti e nei tempi indicati dal Concessionario stesso in sede di offerta, la

messa in esercizio della rete realizzata potrà avvenire anche per lotti funzionali, compatibilmente con il rispetto della normativa sulla sicurezza.

Il Distributore dovrà provvedere all'avviamento degli impianti realizzati secondo le seguenti modalità:

1. avviamento parziale : una parte dell'impianto può essere messa in esercizio solo quando per essa è stata rilasciata apposita certificazione di collaudo parziale;

2. in considerazione delle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto proposto dalla Concessionaria, la prima messa in gas avverrà entro giorni 30 (trenta), dalla data di inizio dei lavori così come individuata al precedente art. 21.

3. avviamento generale : l'intero impianto sarà messo in esercizio solo quando per esso è stata rilasciata la certificazione di collaudo.

La decorrenza della durata della concessione deve essere, in ogni caso, successiva alla data di chiusura del collaudo amministrativo dell'intero intervento e, quando questo è stato effettuato per parti, in ogni caso con riferimento all'ultimo lotto collaudato che dovrà comunque rispettare la tempistica di cui al precedente art 19 e dare atto

dell'avvenuta collaudazione dell'intero intervento.

ART. 23 - COPERTURA ASSICURATIVA - ONERI ECONOMICI

DELLA PROCEDURA

In conformità alle vigenti disposizioni il Concessionario ha stipulato la garanzia/cauzione definitiva bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, calcolata a norma dell'Art. 113, comma 1 del Decreto Lgs n° 163/2006.

In conformità alle vigenti disposizioni, a norma dell'art.129, comma 1 del Decreto Lgs n° 163/2006, il distributore ha stipulato idonea polizza assicurativa, che tenga indenne l'Ente Concedente da tutti i rischi connessi all'esecuzione delle opere e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di euro 2.193.839,60 (duemilionicentonovantatremilaottocentotrentanove/60).

All'atto della stipula del presente contratto di servizio il distributore produce copia delle garanzie sopra dette e s'impegna, altresì, a

mantenere in essere ovvero a rinnovare dette garanzie per tutto il periodo di effettiva durata dei lavori, ivi comprese eventuali proroghe.

All'atto dell'emissione del certificato di collaudo definitivo, il Concessionario dovrà presentare una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, a norma dell'Art. 129, comma 2 del Decreto Lgs n° 163/2006.

Il limite di indennizzo della polizza decennale, in virtù dell'Art. 104, Comma 1, del Regolamento, è assunto pari a euro 8.775.358,40

(ottomilionisettescentosettantacinquemilatrecentocinquantotto/40) Il limite di indennizzo della polizza decennale della responsabilità civile verso terzi, in virtù dell'Art. 104, Comma 2, del Regolamento, è assunto pari a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00)

Il Concessionario stipulerà, altresì, idonea polizza assicurativa, del valore di euro 2.193.839,60 (duemilionicentonovantatremilaottocento trentanove/60) a copertura dei rischi nascenti dall'attività di distribuzione del gas metano nei Comuni del Bacino 33, all'atto dell'avvio della distribuzione

del gas, anche se avvio parziale.

Il Concessionario stipulerà, all'emissione del 1°

SAL inoltre, idonea garanzia fideiussoria

bancaria/assicurativa di importo pari a euro

20.893.711,00(ventimilioniotto-centonovantatremilaset

tecento undici/00)a garanzia dell'esecuzione degli

investimenti a proprio carico. Tale polizza sarà

progressivamente ridotta in proporzione

all'avanzamento dei lavori .

La concessionaria dovrà corrispondere alla

concedente tutti gli oneri economici sostenuti dalla

concedente per la realizzazione della presente

procedura di concessione di lavori, di seguito si

riportano:

- Spese di procedura sostenute dal Bacino pari ad

Euro 20.008,84;

- Sono a carico della concessionaria gli oneri per

la validazione del progetto ai sensi dell'art. 112

comma 5 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. Il Concedente

individua il soggetto validante mediante procedura

di evidenza pubblica.

- Oneri di collaudo.

Il pagamento delle somme relative alle spese di

procedura come sopra meglio specificate, dovrà

avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della

firma del presente contratto.

La concessionaria s'impegna a corrispondere alla concedente l'incentivo previsto dall'art. 12 della L.R. n. 5/2007 in misura pari allo 0,60% (zerovirgolasesseptantapercento) sull'importo dei lavori di contratto per gli oneri spettanti al RUP e agli assistenti del RUP negli altri comuni. Nella quota dello 0,60% sono ricompresi anche gli oneri per l'attività di supporto al RUP esterna nella misura massima di €. 60.000,00 (sessantamila) oltre IVA e Cassa. Il pagamento delle somme relative all'incentivo dovrà avvenire a semplice richiesta del RUP una volta che l'autorità di Bacino avrà approvato, previa contrattazione con le parti sociali, il regolamento sugli incentivi valido per i comuni aderenti al Bacino 33. Approvato il regolamento la Concessionaria si impegna a versare ai singoli comuni del Bacino 33 le quote spettanti al RUP e agli assistenti del RUP: quanto al 20% alla firma del contratto. Quanto al 25% all'approvazione del progetto esecutivo. Ad ognuno dei SAL il 15% e al collaudo il 10%. Stessi tempi e modalità di pagamento dovrà avvenire per l'attività esterna di assistenza al RUP.

Titolo IV - Attività di manutenzione dell'impianto

di distribuzione

Capo I - Manutenzione ordinaria e straordinaria

ART. 24 - DEFINIZIONI

Per manutenzione ordinaria s'intende ogni prestazione necessaria alla conservazione dell'impianto ed al suo normale funzionamento in sicurezza, compresa la sostituzione di pezzi o parti di ricambio usurate, la ricerca e la riparazione di fughe, nonché ogni ulteriore attività periodica o continuativa atta a garantire la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico.

Per manutenzione straordinaria s'intende ogni attività, prestazione, opera e/o fornitura volta a modificare, potenziare o ampliare gli impianti già in esercizio, compresi altresì le sostituzioni di parti degli stessi, la posa di nuove reti e di nuovi allacci.

ART. 25 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La Concessionaria, per l'intera durata del presente contratto, si obbliga ad effettuare la manutenzione straordinaria e ordinaria di impianti e tubazioni, con esonero del Concedente da ogni responsabilità al riguardo e con totali oneri a carico della stessa Società, al fine di:

- mantenere sempre in perfetta efficienza l'impianto

in modo che ne sia garantito il funzionamento e la continuità della regolare erogazione del gas secondo le leggi vigenti;

- osservare e fare osservare, nei limiti delle sue competenze relative alla gestione del servizio, le norme vigenti, in particolare quelle norme di sicurezza e di igiene che, durante l'esercizio del contratto venissero stabilite in riferimento al servizio gas. La Concessionaria si impegna fin da ora, al totale ed assoluto rispetto della deliberazione n. 236 del 28/12/2000 e ss. mm. e ii. dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas denominata "Adozione direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti a media e bassa pressione, la Delibera n° 168/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II - Ampliamenti rete

ART. 26 - ALLACCIAMENTI

Il Distributore, in virtù dell'Art. 16, Comma 2, del D.Lgs. n. 164/2000, dovrà allacciare tutti coloro che ne facciano richiesta, alle condizioni di cui al successivo art. 39.

Prima di eseguire un nuovo allacciamento, il Distributore predispone la relativa progettazione

che è a suo carico, mentre il cliente dovrà fornire al Distributore stesso l'autorizzazione del proprietario dello stabile per la realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà. Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell'abitazione o sulla recinzione, nella parte esterna.

Gli impianti di derivazione fino al misuratore di portata ed il contatore stesso restano nella disponibilità del distributore, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione. La responsabilità della distribuzione del gas cessa a valle del contatore.

I clienti che richiederanno l'allaccio alle condotte di trasporto in media pressione dovranno fornire al Distributore le aree necessarie per l'installazione dei gruppi di riduzione della pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle dei circonvicini.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal Distributore o da imprese da questi espressamente autorizzate. Qualora per intervenute disposizioni legislative e/o tecniche in materia, si rendesse necessario provvedere a variazioni, integrazioni

progettuali a qualunque livello o a modifiche delle opere realizzate sino al punto di consegna dell'utente, il Distributore sarà tenuto all'adeguamento degli impianti entro e non oltre i termini previsti dalle intervenute disposizioni con oneri e responsabilità a suo totale carico.

Relativamente a ciascun allaccio la progettazione eseguita dovrà essere opportunamente riprodotta, ai fini dell'aggiornamento della rete di distribuzione gestita, sul progetto esecutivo realizzato.

ART. 27 - ESTENDIMENTI

Il Distributore sarà tenuto a progettare ed eseguire a propria cura e spese, in conformità alla vigente normativa, anche tecnica, nonché alla regola d'arte, nel rispetto dei criteri di sicurezza e continuità del servizio, gli eventuali estendimenti alla rete di primo impianto costruita secondo il presente contratto di servizio.

In particolare, il Distributore dovrà estendere la rete nel caso in cui, sul nuovo tronco da realizzarsi sia assicurata una densità media di un "Utente" l'allaccio ogni 8 (otto) metri di nuova condotta stradale. Sono considerati "Utenti" coloro che hanno stipulato con la Concessionaria tramite la società di vendita, un regolare contratto

di somministrazione del gas, così come indicato dalla carta dei servizi che fa parte integrante del presente contratto di servizio; ovvero nella fase di costruzione di primo impianto coloro che hanno sottoscritto un impegno di fornitura.

Nel caso in cui non fosse raggiunta la densità sopra indicata, saranno presi specifici accordi con i richiedenti e con il Concedente per la ripartizione delle spese necessarie, in considerazione dei principi di equità e parità di trattamento, che caratterizzano il servizio di distribuzione. I gruppi di utenti dovranno quindi rimborsare la Concessionaria per le sole spese relative alla parte di impianto eccedente il suddetto indice di densità.

Qualora invece l'estensione rete sia richiesta quale infrastruttura per zone di prevalente sviluppo industriale per l'alimentazione di impianti ad elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale, la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l'estensione rete sia l'eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti, sarà oggetto di trattativa fra le parti richiedenti e la Concessionaria.

ART. 28 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La Concessionaria si impegna a trasmettere all'Auto-

rità di Bacino n° 33 entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione illustrante gli interventi programmati per l'anno successivo, con indicazione della tipologia, stima sommaria e data programmata per la realizzazione.

L'Autorità di Bacino n° 33 entro 30 (trenta) giorni dal termine di presentazione della relazione, si impegna a trasmettere eventuali osservazioni e rilievi sul contenuto dei suddetti documenti alla Società Concessionaria che è tenuta a recepirli nel termine dei successivi 15 (quindici) giorni.

Gli interventi di estensione o potenziamento della rete esistente dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente secondo le modalità di cui ai capoversi successivi, le cui determinazioni saranno vincolanti per la Concessionaria.

L'autorizzazione di cui al capoverso precedente dovrà essere concessa da parte dell' Autorità di Bacino n° 33 in conformità all'atto programmatico di cui ai capoversi precedenti, con apposito atto deliberativo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. Il provvedimento della Autorità di Bacino n° 33 dovrà essere adottato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Concessionaria.

Per ottenere la suddetta autorizzazione la Conces-

sionaria dovrà inoltrare al Concedente un progetto esecutivo, completo di computo metrico estimativo degli impianti da costruire e indicazione della media di utenza attuale di impianto gas da eseguire. La Concessionaria si impegna, inoltre, a presentare al Concedente, a fine lavori, il consuntivo delle opere realizzate, che dovrà tener conto degli eventuali contributi di allacciamento utenze riscossi ai sensi del precedente art. 27 con indicazione della densità media di utenza al momento del collaudo dell'impianto. Tale consuntivo dovrà essere approvato con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento.

La Concessionaria dovrà ottenere tutte le autorizzazioni da parte di Uffici ed Enti competenti previsti da leggi, regolamenti e normative vigenti, comprese eventuali servitù di passaggio.

Eventuali impianti eseguiti senza l'autorizzazione preventiva del Concedente non daranno diritto ad alcun indennizzo a favore della Concessionaria a fine concessione.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore e d'emergenza, la Concessionaria ha l'obbligo di preavvisare per iscritto, almeno cinque giorni prima dell'intervento

l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale, allegando la planimetria delle aree interessate, la data di inizio dei lavori e la durata dell'intervento, per ottenere il consenso e le prescrizioni relative.

La Concessionaria dovrà, inoltre, dare avviso a tutti gli Enti interessati, dei lavori di scavo che intende eseguire per ottenere gli eventuali preventivi accordi e/o consensi.

Non dovrà essere toccato alcun manufatto del Comune o di terzi senza avere dato tempestivo preavviso al Comune o ai terzi ed aver ricevuto la competente autorizzazione.

Tutti i lavori dovranno sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine e gli scavi dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

Tutti gli interventi su suolo pubblico che comportino manomissione della pavimentazione stradale, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Uffici Comunali competenti.

Nei casi di forza maggiore e d'emergenza la Concessionaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Concedente degli interventi realizzati

ART. 29 - PROPRIETA' AREE, SERVITU' DI PASSAGGIO ED

ALTRI DIRITTI REALI . OCCUPAZIONE DI SUOLO E

SOTTOSUOLO.

La Concessionaria è tenuta a provvedere all'acquisizione delle eventuali aree, servitù di passaggio od altri diritti reali necessari alla realizzazione e utilizzazione delle estensioni e dei potenziamenti della rete previsti dal precedente art. 27.

Sono a carico della Concessionaria gli eventuali oneri conseguenti.

Alla scadenza del contratto sarà onere della Società Concessionaria vendere al Concedente o al nuovo gestore le aree acquistate funzionali all'impianto di distribuzione gas metano, per il valore delle suddette aree sul mercato al momento della cessione, tenendo conto del valore di acquisto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di cessazione anticipata del contratto per risoluzione, recesso od altra causa.

La Concessionaria si assume l'onere di eventuali tasse o imposte provinciali, regionali e/o statali di occupazione del suolo.

ART. 30 - OBBLIGHI DEI COMUNI

I Comuni che aderiscono al Bacino 33 dovranno rilasciare gli atti e i documenti necessari

all'esecuzione delle opere e alla gestione del servizio, con puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza (es.: autorizzazioni, etc.).

I Comuni che aderiscono al Bacino 33 si impegnano a fare avvisare tempestivamente la Concessionaria prima di iniziare ed autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo delle vie o piazze ove siano collocate tubazioni del gas .

La Concessionaria è, pertanto, tenuta alla segnalazione dell'ubicazione dei propri impianti fornendo stralci delle planimetrie.

Titolo V - Attività di gestione dell'impianto di distribuzione

Sezione I - Modalità di erogazione del servizio ed equa distribuzione sul territorio

ART. 31 - OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di garantire la qualità e la regolarità del servizio di distribuzione del gas metano (e in via transitoria aria propanata), attenendosi alle previsioni di cui al D.Lgs. 164/2000 ed alle successive disposizioni attuative, con particolare riferimento alle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 47/00, 236/00, 237/00, n. 229/01, n° 168/04 e ss.

mm.e ii. nonché a quanto indicato nel presente titolo, attraverso l'idonea organizzazione di personale, capitali e mezzi necessari.

Competono allo stesso anche l'aggiornamento degli elaborati di progetto esecutivo in funzione degli allacciamenti e degli estendimenti rete di cui al precedente Titolo IV al fine di rappresentare l'intera rete di distribuzione alla fine del periodo della Concessione da porre come base per il suo successivo affidamento.

Il Distributore è inoltre tenuto ad adottare ed implementare, per tutto il tempo della Concessione, idoneo sistema SIRT per la gestione delle reti comunali del gas. Tale sistema deve poter essere accessibile e fruibile da parte di funzionari del Comune in cui ricade l'intervento e della Regione.

ART. 32 - CARATTERISTICHE DEL GAS

La Concessionaria immetterà nella rete di distribuzione normalmente gas naturale con le stesse caratteristiche di quello acquistato dai Soggetti Fornitori, avente un potere calorifico medio di riferimento di 9,2 Mcal/mc standard misurato alla pressione di 760 mm di Hg ed alla temperatura di 15°C.

In attesa della disponibilità del gas metano, il

Concessionario si impegna a distribuire in via transitoria l'aria propanata con un potere calorifico superiore pari a 12.000 kcal per metro cubo standard /15° C/760 mmHg), derivata dall'impianto di distribuzione del gas della città di Cagliari.

ART. 33 - CONTINUITA' E SICUREZZA DEL SERVIZIO

Il Distributore, nello svolgimento delle attività di distribuzione, sarà tenuto a garantire la continuità e la sicurezza del servizio, attenendosi alle disposizioni di cui alle direttive 236/2000, 168/04 e ss. mm. e ii. dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

In particolare, il Distributore sarà tenuto a:

- svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida individuazione di guasti o fughe;
- organizzare il servizio di pronto intervento, tale da garantire la presenza di un operatore sul posto entro 30 minuti primi dalla segnalazione di presunti guasti o anomalie;
- compiere controlli periodici circa la qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;
- disporre ed aggiornare costantemente la cartogra-

grafia generale degli impianti gestiti, anche a mezzo del sistema SIRT di cui all'art. 31.

ART. 34 - RESPONSABILITA'

Nell'esecuzione dei servizi la Concessionaria avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune o del Bacino 33, comprese le persone da questi preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo del servizio.

La Concessionaria è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Concedente che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali od alle cose con totale sollievo per il Concedente; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio

personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Concedente o a terzi.

La Concessionaria, a copertura dei rischi del servizio e per assicurare l'impianto stesso, stipula apposite polizze assicurative secondo quanto previsto all'art. 23.

Le polizze devono essere annualmente aggiornate, sulla base dei dati ISTAT e degli ulteriori impianti realizzati e dovranno contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Bacino 33.

Sanzioni eventuali cui il Concedente dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza della Concessionaria, danno diritto di rivalsa nei confronti della Concessionaria medesima.

In tal caso il Concedente informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione la Concessionaria affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attua con il pagamento della sanzione e può essere fatto valere con la cauzione

di cui al precedente art. 23 salvo che la Concessionaria, dietro esplicita richiesta del Concedente, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

ART. 35 - ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati, la Concessionaria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dal Responsabile Unico del Procedimento.

La Concessionaria si impegna a proprie cure e spese a:

- a eseguire gratuitamente gli allacciamenti degli stabili di proprietà comunale o in uso al Bacino 33 e ai Comuni partecipanti, purché gli stessi sorgano su strade servite dalla rete di distribuzione;

- provvedere alla fornitura e distribuzione di volantini e locandine, la cui stesura di testo deve essere proposta dalla Concessionaria concordata con il Servizio preposto. Per "distribuzione" di tale materiale informativo si intende:

1) trasmissione via fax del volantino a tutti gli Amministratori di condominio il cui elenco verrà

fornito dal Servizio Manutenzioni;

2) inserimento dello stesso volantino nella prima bollettazione di riferimento per tutti gli altri utenti;

3) affissione delle locandine e/o volantini presso gli spazi di affissione comunale, previo assenso del Servizio Manutenzioni, i super-market, le biblioteche comunali, i centri per gli anziani, il Palazzo Municipale, il Centro Comunale di Raccolta Ingombranti, i bar, i negozi, le scuole, la ASL, le edicole, le farmacie, il Comando di Polizia Municipale, i Campi Sportivi.

- per tutta la durata del contratto, tale servizio deve essere reso ogni qualvolta vi siano modifiche di servizio, di orari, di zone e comunque ogni volta che per sciopero, festività non ricadenti la domenica o altro, il servizio non possa essere garantito anche solo parzialmente. La distribuzione deve avvenire non prima di un mese dalla data di modifica e/o sospensione e non nella settimana precedente alla stessa.

- Al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento la Concessionaria per l'esercizio di tutti i servizi

previsti nel contratto.

- All'obbligo di comunicare al Concedente ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. E' fatto obbligo, altresì, alla Concessionaria di denunciare al Servizio Manutenzioni e, ove il caso, al Comando di Polizia Municipale dei comuni competenti per territorio qualsiasi inconveniente, irregolarità e causa di impedimento riscontrati durante l'espletamento del servizio.

- All'obbligo di sollevare il Concedente e/o i Comuni del Bacino 33 da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Concedente e/o il Comune dovesse eventualmente sostenere saranno in ogni caso da questa rimborsate.

La Concessionaria dovrà fornire al Bacino 33 , entro il mese di aprile di ogni anno, gli schemi degli impianti e le planimetrie delle reti su supporto informatico C.A.D., così risultanti dalla situazione

di fatto al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, con la specifica di suddivisione fra beni oggetto di cessione gratuita e quelli assoggettati a rimborso.

La Concessionaria, inoltre, si obbliga per l'intera durata del presente contratto, a porre in atto tutte le iniziative che rispondono ai principi fondamentali per la tutela dei cittadini al riguardo dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come previsto nel D.P.C.M. del 27 gennaio 1994 e successive modifiche, misure legislative, regolamentari ed amministrative che daranno piena effettività ai principi contenuti nella direttiva stessa.

La Concessionaria si obbliga, infine, a trasmettere al Concedente, nello stesso termine tutte le comunicazioni da effettuare all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ai sensi delle direttive della suddetta Autorità del 28/12/2000 n. 236 e 237 e ss. mm. e ii.

ART. 36 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RISPARMIO ENERGETICO

Il Distributore, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato, ha l'obbligo di svolgere attività di ricerca e

progettazione, nonché di finanziare interventi volti all'innovazione tecnologica ed al miglioramento qualitativo del servizio, al fine di perseguire, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 164/2000 e Delibere A.E.E.G., il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, la tutela ambientale, attraverso altresì la riduzione delle emissioni di gas nell'atmosfera.

ART. 37 - ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI

POST-CONTATORE

Il Concessionario avrà l'obbligo di accertare gli impianti post-contatore così come stabilito dalla Delibera 40/04 e ss. mm. e ii. dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Il Distributore sarà tenuto ad organizzare altresì il servizio di pronto intervento, predisponendo idonea organizzazione di mezzi e personale, al fine di garantire la presenza di un operatore entro 30 (trenta) minuti primi dalla richiesta di intervento da parte degli utenti.

ART. 38 - OBBLIGO SI SOMMINISTRAZIONE - EQUITA' DEL

SERVIZIO

Come accennato al precedente art. 31 il Distributore, qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l'allacciamento siano

tecnicamente ed economicamente realizzabili, ha l'obbligo di allacciare tutti i richiedenti, e di praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l'assoluta parità di trattamento e l'equità nel servizio offerto.

La preventivazione degli allacciamenti e la realizzazione degli stessi dovrà avvenire in conformità ai parametri di cui alla richiamate Direttive 47/2000, 168/2004 e 108/2006, quest'ultima attinente all'approvazione del "codice di rete" tipo allegato alla proposta di cui all'art. 153 del D. Lgs. N° 163/2006, che il Concessionario si impegna ad adottare.

ART. 39 - ATTIVITA' DI DISPACCIAMENTO

Il Distributore, in virtù dell'Art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, è tenuto a svolgere, nell'ambito territoriale dallo stesso servito, l'attività di dispacciamento della rete di distribuzione, indi dovrà elaborare ed impartire le disposizioni necessarie all'utilizzazione ed all'esercizio coordinato delle attività di distribuzione e vendita del gas attraverso gli impianti dallo stesso gestiti, così come previsto dal "codice di rete" richiamato nel precedente art. 38.

Sezione II - Aspetti economici e diritto utenti

ART. 40 - CORRISPETTIVO AL BACINO 33

La Concessionaria si impegna a corrispondere per tutta la durata del contratto all'Autorità di Bacino n° 33 un canone annuo di concessione calcolato nella misura del 5% (cinqueper cento) del valore dei ricavi derivati sia dalla quota fissa che dalla quota variabile di distribuzione sui metri cubi distribuiti annualmente a qualsiasi titolo e uso nel territorio dei comuni del Bacino 33 oggetto della presente contratto di servizio, comprese le utenze in deroga ed i consumi pubblici.

A mero titolo di esempio si riporta la seguente formula :

qF pari a 100;

qVD pari a 100;

Totale 200 x 5%= aggio (10)

Dove qF sta per quota fissa e qVD sta per quota variabile di distribuzione.

Il canone verrà erogato al Concedente entro il 30 aprile di ogni anno e sarà calcolato sulla base dei mc di gas distribuiti nell'anno immediatamente precedente.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Bacino n° 33

La Concessionaria avrà cura di trasmettere mediante R.R. al Bacino 33, contestualmente all'effettuazione del bonifico, attestazione da parte dell'Istituto di Credito della data e importo del suddetto bonifico. Dovrà, altresì, allegare a tale attestazione una specifica indicante il periodo cui il bonifico si riferisce e l'entità dei mc di gas sul quale l'importo è stato calcolato.

Nel caso di ritardo nella corresponsione delle somme sulle stesse matureranno gli interessi legali dal giorno successivo alla data fissata per il pagamento.

L'importo del canone di concessione annuale sarà assoggettato ad IVA e quindi debitamente fatturato dal Concedente.

Alla fine di ogni anno la Concessionaria fornirà al Concedente (entro il febbraio dell'anno successivo) il calcolo del canone di concessione accompagnato dalla documentazione ufficiale certificata comprovante l'entità dei mc. di gas distribuiti (fatture emesse alle Società di vendita, letture misuratori, cabine I° salto), suddivisi per ciascun Comune appartenente al Bacino 33.

ART. 41 - ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE E RELATIVI ONERI

La Concessionaria dovrà costruire le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore incluso, secondo razionali criteri di sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiano stipulato con la Concessionaria un regolare rapporto di Utenza.

In particolare, per ciò che riguarda la rete di primo impianto, la realizzazione degli allacciamenti interrati avverrà contestualmente ad essa come da progetto esecutivo, mentre la realizzazione degli allacciamenti aerei avverrà a seguito di esplicita richiesta alla Concessionaria.

L'utilizzatore dovrà procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.

Per la realizzazione delle predette opere (presa stradale derivata dalla condotta principale e sue eventuali derivazioni, eventuali colonne montanti con giunti dielettrici e rubinetti di intercettazione, tronchetti trasversali con attacco per misuratori, fornitura e posa misuratori) la Concessionaria potrà richiedere il versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto

determinato dal nella misura del 20% del costo dell'allacciamento se richiesto dall'utente durante l'esecuzione delle opere di primo impianto.

Per allacci richiesti successivamente all'esecuzione dei lavori di primo impianto, l'utente dovrà pagare un contributo d'allaccio pari al costo dell'allacciamento come risultante dal progetto esecutivo approvato dal Concedente.

Per l'allacciamento di edifici di proprietà o gestiti dai Comuni partecipanti al Consorzio 33, adibiti a servizi pubblici, non verrà richiesto alcun contributo di allacciamento, e pertanto, le opere necessarie saranno eseguite gratuitamente purchè detti edifici sorgano su strade servite dalla rete di distribuzione.

Il Bacino 33 avrà sempre facoltà di verificare la congruità degli importi richiesti.

A tal fine è riconosciuto al Concedente il diritto di accedere a tutti gli atti della Concessionaria dietro semplice richiesta.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti di utenza dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla Concessionaria o da Imprese qualificate da essa autorizzate.

ART. 42 - SOMMINISTRAZIONE DEL GAS

I rapporti intercorrenti fra la Concessionaria e l'utilizzatore sono disciplinati dalla "Carta dei servizi" e dalla presente concessione. La fornitura del gas sarà fatta a misura ed i contatori, preventivamente sottoposti a verifica governativa prescritta dalla legge, saranno del calibro che la Concessionaria riterrà adeguato alle singole forniture.

ART. 43 - TARIFFE

Gli oneri di distribuzione verranno compensati con tariffe determinate secondo la metodologia stabilita dall'A.E.E.G. e da quest'ultima preventivamente approvate (delibera 170/2004 art. 4).

Alle tariffe andranno aggiunte le imposte governative e le addizionali previste dalla legge.

Il Concedente può richiedere alla Concessionaria l'applicazione, nel corso del contratto, di una quota aggiuntiva non superiore all'uno per cento delle tariffe di distribuzione, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili.

Il Concedente destina i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dei criteri unificati di

valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 118, del 23 maggio 2000, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.

Il Concedente trasmette annualmente all'Autorità di vigilanza per l'energia elettrica e per il gas un rendiconto delle somme percepite ed erogate e dei criteri di destinazione adottati.

La Concessionaria notifica all'Autorità suddetta le richieste pervenute dai comuni ed applica le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dall'Autorità, per i soli clienti dei comuni richiedenti, tenendo separate le quote relative a ciascun Comune.

Le quote aggiuntive non superiori all'1 (uno) per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 8, sono rimosse dalla Concessionaria mediante aggiunta alle quote variabili delle opzioni tariffarie, determinate ai sensi degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237 del 28/12/2000 dell'Autorità di vigilanza per l'energia elettrica e per il gas, di un'ulteriore

quota, espressa €/MJ, pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per l'energia distribuita nell'anno base.

ART. 44 - DIRITTI DEGLI UTENTI

L'utente potrà esercitare i diritti di cui è titolare in conformità alle indicazioni contenute nella Carta dei Servizi allegata al presente atto nonché nelle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all'Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 164/2000 e dalla Direttiva 47/2000, 138/2004 e ss. mm. e ii. dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.)

ART. 45 - SERVIZIO DI REPERIBILITA'

La Concessionaria è tenuta a fornire un servizio ininterrotto di reperibilità 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 365 (trecento sessantacinque) giorni l'anno, garantendo il raggiungimento del luogo della chiamata entro il più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti primi dalla chiamata.

A tal fine dovrà preventivamente essere comunicato al Concedente ed ai Comuni componenti lo stesso all'inizio del contratto il numero di reperibilità. Dello stesso dovrà essere data idonea informazione anche a tutti gli utenti, tramite volantini o altro

idoneo mezzo da concordare con il concedente. La stessa forma di pubblicità dovrà essere tempestivamente, almeno 3 (tre) giorni prima, data ad eventuali modifiche.

ART. 46 - PERSONALE IN SERVIZIO E SUO TRATTAMENTO

La Concessionaria è obbligata:

- ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi e a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge 55/90 e ss.mm..

La Concessionaria deve provvedere, inoltre, ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi. La Società Concessionaria deve far pervenire al Concedente ed aggiornare in caso di variazioni, un elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e posizioni previdenziali e contributive;

- all'assunzione di capace e fisicamente idonea ma-

nodopera al fine del corretto ed efficace

espletamento del servizio;

- alle spese di vestiario per il personale; il

personale deve indossare una divisa fornita a cure e

spese della Concessionaria , da indossare sempre in

stato di conveniente decoro durante l'orario di

servizio. Il personale durante l'espletamento del

servizio nell'ambito comunale, deve sempre tenere in

modo visibile sull'uniforme una targhetta di

identificazione leggibile munita di fotografia,

dalla quale risulti che il titolare del documento

lavori alle dipendenze della Concessionaria. In

relazione alle condizioni meteorologiche la

Concessionaria deve provvedere alla dotazione per il

personale di indumenti intesi sia a riparare lo

stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire

il regolare espletamento del servizio;

- a dotare il personale di attrezzature

antinfortunistiche e a verificarne il corretto

utilizzo;

- ad osservare e far osservare le norme derivanti

dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di

infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle

previdenze varie per la disoccupazione involontaria,

invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre

malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. La Concessionaria deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopraccitate anche da parte delle eventuali imprese esecutrici degli interventi di cui agli artt. 14 e 15 nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, ferme restando le responsabilità civili e penali della stessa impresa.

Il personale della Concessionaria deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.

Il personale della Concessionaria deve mantenere in servizio un contegno corretto.

Il coordinamento del personale deve essere garantito da un responsabile della Concessionaria con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. Il responsabile è diretto interlocutore del Concedente per tutto quanto concerne la gestione dei servizi e deve essere presente sul territorio dal lunedì al sabato. Il responsabile deve attenersi a tutte le indicazioni del Concedente, attivando im-

mediatamente gli addetti ai servizi interessati.

Il suddetto responsabile è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dalla Concessionaria, nelle giornate in cui, essendo in atto un servizio sul territorio, lo stesso venga a mancare. Il nominativo del responsabile o del suo eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato al Concedente.

L'addetto al coordinamento, o il suo sostituto, di cui ai commi 5° e 6° deve garantire l'immediata reperibilità dalle ore 8,00 alle ore 20,00 mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico della Concessionaria, come ad esempio cellulare.

L'abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08.

Sono a carico della Concessionaria ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nell'esecuzione dei servizi si rimanda a quanto esposto nel D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. n.

494/1996 e succ. mod. (per i cantieri temporanei), e nelle altre normative di settore.

La Concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza delle norme previste nel presente articolo anche da parte dell'impresa di cui la stessa dovesse avvalersi.

Titolo VI - Attività di controllo dell'impianto di distribuzione e conseguenze per inadempimenti

ART. 47 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 164/2000, il Concedente dovrà svolgere attività di indirizzo, di vigilanza di programmazione e controllo delle attività svolte dal distributore.

In particolare, il Concedente potrà svolgere ogni controllo che ritenga opportuno sulle reti e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il Distributore.

Dovrà, inoltre, garantire che il servizio di distribuzione venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti, svolgendo ogni attività di impulso e vigilanza a tal fine necessaria.

Il Concedente si riserva il diritto di controllare

che gli impianti siano conformi a quanto previsto dal presente contratto di servizio e che comunque il servizio sia svolto in conformità del disposto delle delibere n. 47/2000, 236/2000, 168/04 e ss. mm. e ii. emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per le competenze specifiche del distributore.

ART. 48 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che gli investimenti e gli impianti siano conformi a quanto previsto dal presente Contratto, che il gas distribuito risponda alle caratteristiche previste e che le tariffe praticate dalla Concessionaria siano quelle fissate in base all'art. 43 del presente contratto e, comunque, conformi alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il Gas.

La Concessionaria dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Concedente dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

ART. 49 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Contratto è il Responsabile Unico del Procedimento.

La vigilanza ed il controllo sui servizi competerà

al RUP, o suo delegato anche se soggetto esterno, per tutto il periodo di affidamento in concessione, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei.

Il RUP potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, ed a sua insindacabile discrezione e giudizio, l'ispezione della sede amministrativa e delle documentazioni relative ai consumi di gas nel territorio comunale, alle tariffe nello stesso applicate e su quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, compreso le registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nei suoi allegati, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per una funzionalità del controllo la Concessionaria è obbligata a fornire al RUP tutta la collaborazione necessaria.

Il RUP, per il controllo e la vigilanza sui servizi oggetto del contratto, potrà essere coadiuvato dalla Polizia Municipale e da altri Settori, Servizi ed Unità operative dei Comuni partecipanti al Bacino 33, ovvero da soggetti incaricati dal RUP.

ART. 50 - ONERI DELL'ENTE CONCEDENTE - RISARCIMENTO

DANNI

Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas, il Concedente e/o i Comuni partecipanti dovranno assumere presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo suolo e sottosuolo stradale.

Gli spostamenti delle condutture del gas realizzate, per esigenze del Concedente e/o i Comuni partecipanti, saranno attuati con oneri a carico del Concedente e/o i Comuni partecipanti.

Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, in prossimità delle reti gas, il Concedente e/o i Comuni partecipanti, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo di assumere presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;

- di preavvisare la Concessionaria dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;

- di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni e risarcirli.

La Concessionaria avrà l'obbligo di preavvisare il Concedente almeno cinque giorni lavorativi liberi prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, fatti salvi i casi di forza maggiore e per ricerca o riparazione di fughe, nei quali casi verrà data comunicazione al Concedente. Tenuto conto delle caratterizzazioni del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, la Concessionaria, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad essa competono totalmente, si impegna ad adottare anche i seguenti provvedimenti:

- servizio ininterrotto di reperibilità di personale specializzato, nell'arco delle 24 ore, sia in giornata feriale che festiva;
- impiego di mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità;
- controllo sistematico, periodico e programmato di tutta la rete con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione; controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica e verifica dell'isolamento delle condotte stradali se previsto.

ART. 51 - RAPPRESENTANZA DELLA CONCESSIONARIA

Per tutta la durata del contratto la Concessionaria

è tenuta ad assumere un domicilio comprensivo di sede uffici, valido a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico - logistici in un comune partecipante al Bacino 33, o nelle immediate vicinanze (nel raggio massimo di 15 (quindici) Km), al fine di garantire un ufficio cui gli utenti possano rivolgersi per le pratiche di allacciamento gas , per informazioni e per svolgere tutte le pratiche amministrative in generale, nonché per assicurare una immediata reperibilità.

La sede della Concessionaria deve essere articolata nei seguenti locali:

- ufficio dotato di fax, telefono e segreteria telefonica sempre in funzione nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore giornaliere e tutti i giorni della settimana, con sportello per ricevimento del pubblico con orari da concordarsi con il Concedente prima dell'attivazione del servizio;

- magazzino per materiale e attrezzature varie;

- spogliatoi e servizi igienici per il personale. I suddetti locali devono essere preventivamente autorizzati tramite tutti i provvedimenti previsti da vigenti leggi e regolamenti.

ART. 52 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DA PARTE DEL SOGGETTO FORNITORE

In caso di sospensione temporanea di erogazione del gas naturale da parte del Soggetto Fornitore che non dipenda da inadempienza della Concessionaria, la Concessionaria dovrà trovare una soluzione alternativa in modo che l'utenza possa avere la somministrazione del gas.

Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore a un anno, anche per cause non imputabili alla Concessionaria, il presente contratto si intende risolto; in tale ipotesi l'intero impianto dovrà essere consegnato al Concedente.

In tal caso si procederà al rimborso di quanto dovuto al Concessionario in coerenza con quanto stabilito dai successivi artt. 55 e 58.

ART. 53 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito per nessun motivo.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tale servizio, il Concedente, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti direttamente o indirettamente, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sulla Concessionaria per i

costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto negli artt. 55 e 57.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., il Concedente segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero la Concessionaria deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/06/90 n° 146 e succ. mod. per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto salvo l'obbligo, a totale carico della Società Concessionaria, di informazione agli utenti secondo le tempistiche previste dall'A.E.E.G., con la quale comunicare la data di sospensione, la data di recupero e/o di ripresa totale del servizio e il tipo di servizio in sospensione.

ART. 54 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E MODIFICHE SOCIETARIE

La Concessionaria non potrà cedere a terzi la presente concessione senza il consenso del Concedente.

Le variazioni soggettive della Concessionaria, ivi comprese le cessioni di eventuali quote azionarie in misura inferiore e/o superiore al 30% rispetto alle intestazioni certificabili alla data dell'affidamento della concessione, fatto salvo il disposto dell'art. 156 comma terzo del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii, devono essere preventivamente segnalate e approvate dal Concedente che verificherà i requisiti tecnico professionali, economici, finanziari e organizzativi del subentrante.

Dette variazioni, se ritenute incidenti sulla causa fiduciae e pregiudizievoli al corretto espletamento del servizio, ferma la possibilità di risoluzione del rapporto, abilitano alternativamente il Concedente a richiedere eventuali e specifiche garanzie di ordine economico e patrimoniale volte ad assicurare l'idoneo svolgimento del servizio.

ART. 55 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 57 nei seguenti casi:

- qualora la Concessionaria per sua grave negligenza dia motivo di non avvio del servizio, oltre il termine 90 (novanta) giorni rispetto a quello fissato dal Concedente;

- nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del Soggetto Fornitore protratta per un periodo superiore a un anno, per cause non imputabili alla Concessionaria, ai sensi dell'art. 52 del presente contratto, e purchè sia dimostrata l'impossibilità di trovare un ulteriore fornitore di gas.

- mancata realizzazione totale degli investimenti di cui al progetto previsto dell'art. 27 del presente Contratto;

- mancata integrazione o ricostituzione, nel caso di escussione totale o parziale, della cauzione definitiva nel termine di cui dell'art. 23;

- nel caso in cui il concessionario trasferisca a terzi il presente contratto in violazione a quanto previsto nell'art. 54;

La risoluzione del contratto è notificata dal Concedente , tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Concessionaria che, ricevutola potrà presentare controdeduzioni nel termine di 5 gg. (cinque), decorsi i quali il Concedente assumerà

le determinazioni finali. La Concessionaria dovrà garantire la continuità del servizio fino alla consegna dello stesso a nuovo gestore.

In caso di risoluzione del contratto il Concedente entrerà in possesso di tutti gli impianti, anche di quelli realizzati dalla Concessionaria, previo riconoscimento corrispettivo alla stessa dovuta.

ART. 56 - CAUSE DI DECADENZA

Il venir meno dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione e per la sua gestione, comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione.

La decadenza dal contratto è notificata dal Concedente , tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Concessionaria che, ricevutola dovrà garantire la continuità del servizio fino alla consegna dello stesso a nuovo concessionario.

In caso di decadenza del contratto, il Concedente entrerà in possesso di tutti gli impianti anche di quelli realizzati dalla Concessionaria, previo riconoscimento del corrispettivo alla stessa dovuta.

ART. 57 - PENALI PER INADEMPIMENTI

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti la Concessionaria,

oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Contratto, all'infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Concedente e/o dagli utenti a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento delle penalità previste dalla carta dei servizi allegata al presente contratto.

ART. 58 - RECESSO

Resta salva la facoltà del Concedente di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore della Concessionaria di quanto previsto dall'art. 158 del D. Lgs n° 163/2006.

Il recesso deve essere comunicato alla Concessionaria mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione.

Titolo VII - Provvedimenti per il rinnovo della

concessione

ART. 59 - INIZIATIVE A CARICO DEL CONCEDENTE

In virtù dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, nella fattispecie applicabile, il Concedente avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo

da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio pubblico.

ART. 60 - MODALITA' DI RISCATTO ALLA SCADENZA

Alla scadenza del servizio di distribuzione, il Concedente acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio, in virtù dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2000. La detenzione delle reti e degli impianti costruiti nello svolgimento del presente contratto sarà trasferita al Distributore subentrante alle condizioni di cui all'art 14, comma 8, del D.Lgs. 164/2000.

Il Distributore uscente, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente, sarà tenuto a presentare i bilanci, i piani di ammortamento ed ogni eventuale ulteriore documento richiesto e necessario per la determinazione dell'esatto valore delle garanzie e delle obbligazioni in essere, nonché del valore residuo degli investimenti sostenuti, al fine di definire l'esatto importo degli oneri gravanti sul gestore subentrante, da indicarsi nel bando di gara.

Il Distributore uscente, sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti.

Eventuali impianti o estensioni di rete o manufatti in genere realizzati senza la preventiva autorizzazione del Concedente non daranno, comunque, diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario, che sarà tenuto alla registrazione degli investimenti al netto di contributi di privati e/o pubblici.

Titolo VIII - Disposizioni generali

ART. 61 - CONTRIBUTI PUBBLICI / REGISTRAZIONE

La Concessionaria, qualora ottenga sulla base di leggi presenti e future da parte di Enti pubblici contributi per la realizzazione dell'impianto, o parte di esso, o estendimenti, o parte degli stessi estendimenti in conto capitale, istituisce e tiene un apposito registro, vistato ad ogni suo aggiornamento dal Concedente, in cui risulta l'importo delle opere costruite mediante i contributi erogati dagli Enti pubblici, anche per il tramite di lottizzanti, e l'importo delle opere costruite mediante finanziamenti del Concessionario.

Sullo stesso registro saranno pure elencate le modifiche, le sostituzioni apportate agli impianti di cui sopra nonché i suoi estendimenti e per la esecuzione delle quali la Concessionaria dovrà dare opportuna comunicazione al Concedente.

Su tale registro, pertanto saranno annotati, durante l'intera durata della Concessione, tutti quei provvedimenti di carattere economico-finanziario di cui si dovrà tener conto allorquando si deve provvedere al suo rinnovo; si annoteranno le eventuali variazioni, in più o in meno, dei lavori di primo impianto e dei vari estendimenti reti effettuati, le penali applicate alla Concessionaria, le spese ad essa imputate con avvenuto o meno del relativo pagamento etc.

I valori riportati nel suddetto registro rivalutati con le modalità previste dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs n° 164/2000, costituiranno elemento per l'esatta definizione delle somme da corrispondere al Concessionario uscente, alla scadenza naturale della Concessione.

ART. 62 - COMPETENZA ARBITRALE

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita, previo consenso delle parti, al giudizio di un Collegio Arbitrale di cui all'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 150 del Regolamento. Il Collegio Arbitrale avrà sede presso la sezione regionale dell'Osservatorio sui

Lavori Pubblici in Cagliari e sarà composto da 3 membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti, mentre uno, avente funzione di Presidente, sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre al Collegio, indicando l'arbitro di propria designazione. Nei giorni successivi la controparte resistente avrà diritto di proporre altri quesiti, indicando per iscritto l'arbitro di propria designazione.

Qualora una delle parti o entrambe non provvedesse alla designazione del proprio arbitro vi provvederà il Presidente del tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 810, comma 2, del CPC.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto in via rituale in osservanza delle norme al proposito dettate dal Codice di Procedura Civile agli art. 806 e seguenti. Le spese sia per il Presidente del Collegio Arbitrale, che sarà comunicato dalla Camera Arbitrale, che degli altri due arbitri cadono a carico del Concessionario. Nel caso di non consenso di una delle parti si procederà attraverso la magistratura ordinaria.

ART. 63 - ALLEGATI

La concessione è regolata dalle norme, patti e condizioni risultanti, nel loro complesso:

a) dalle disposizioni del presente contratto;

b) dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;

c) dagli allegati progettuali relativi al progetto preliminare:

- Relazione illustrativa;

- Relazione tecnica;

- Schemi grafici e tabelle di calcolo idraulico;.2.2; E.2.3;

- Tecnologie di posa senza scavo;

- Studio di prefattibilità ambientale;

- Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

- Indagine geotecnica preliminare;

- Calcolo sommario della spesa;

- Elaborati grafici - Tavole(E.1.1; E.1.2; E.1.3;

E.2.1; E.2.2; E.2.3; E.2.4; E.2.5; E.2.6; E.2.1.1;

E.2.1.2; E.2.2.1; E.2.2.2; E.2.2.3; E.2.2.4;

E.2.3.1; E.2.4.1; E.2.4.2; E.2.5.1; E.2.6.1;

E.2.6.2; E.5; E.6; E.7; E.8; E.9; E.10; E.11; E.12;

E.13; E.14; E.15;)

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Capitolato speciale prestazionale;
- Bozza contratto di servizio;
- Estratto della relazione del piano economico finanziario del promotore;
- Carta dei servizi;
- Manuale operativo;
- Modulistica gestione;
- Modulistica manutenzione;
- Piano economico finanziario;
- Nota esplicativa piano economico-finanziario;
- Relazione di asseverazione del piano economico finanziario predisposta da Banca CIS;
- Linee guida ATIG;
- Codice di rete;
- SIRT.

che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati. Il Comune come sopra rappresentato, volendo essere esonerato dall'obbligo di allegare al presente contratto tali documenti in applicazione dell'art. 50, comma 6, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, dichiara che gli

stessi risultano depositati agli atti del Comune ove verranno conservati unitamente ad una copia del presente contratto. L'appalto è, altresì, soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 che, all'art. 70, rinvia agli articoli del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed ai relativi regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia non regolata dalla medesima legge.

ART. 64 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Ai soli fini fiscali, il valore del presente contratto è indicato in Euro 43.876.792 (Quarantatremilioniotto-cento-settantaseimilasettecentonovantadue/00).

Essendo la prestazione oggetto del presente contratto soggetta ad I.V.A., il Concessionario richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Tutte le spese del contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa (bolli, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) e conseguenti al

presente atto sono a totale carico della
Concessionaria.

ART. 65 - DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto, il
Concessionario dichiara di eleggere il proprio
domicilio presso apposito ufficio sito nel Comune di
Quartucciu secondo quanto previsto all'art. 51

ART. 66 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non regolato nel presente contratto si
rinvia alle vigenti leggi ed in particolare, per
quanto concerne la costruzione della rete, al D.Lgs.
N. 163/2006 e ss.mm.ii., al titolo VIII del D.P.R.
24 dicembre 1999, n. 554, e ss.mm.ii. prevalenti
rispetto ad ogni altra norma, per quanto concerne la
gestione al D.Lgs. n. 164/2000, al D.Lgs. N.
163/2006, alle delibere dell'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas n. 47-236-237/2000 ,n. 229/2001,
168/2004 e ss.mm.ii.

Il presente contratto è prevalente rispetto agli
altri elaborati contrattuali. Qualora si riscontri
la nullità di una clausola del presente contratto,
detta nullità si intenderà relativa alla sola
clausola e non all'intero atto.

Le parti concordano sulla necessità di ridefinire
gli aspetti normativi ed economici del presente

contratto e suoi allegati nell'eventualità che gli stessi non risultassero compatibili con gli emanandi documenti di cui al D.Lgs. 164 del 20.06.2000 e succ. mod. e demandati per competenza all'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Le condizioni fissate dagli emanandi futuri documenti devono considerarsi clausole minime non derogabili: migliori condizioni previste dal Contratto di servizio e dalla Carta dei Servizi e dagli altri documenti al presente atto allegati, dovranno essere mantenute ed integralmente applicate.

La Concessionaria è obbligata ad osservare ed applicare le direttive sulla "trasparenza dei documenti e sulla qualità commerciale dei servizi gas" di cui alle deliberazioni dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 47 del 2/3/2000 e n° 168/2004 e ss. mm. e ii. nonché tutti gli altri atti o direttive dalla stessa emanati e in generale ad osservare, per quanto non già disciplinato nel presente contratto, il D.Lgs. n. 164/2000, la normativa in materia di pubblici servizi e in generale tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia ed emanande;

ART. 67 - RINVIO DINAMICO

Le norme del presente contratto si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali o regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente contratto, si applica la norma di carattere nazionale o regionale.

Io, segretario generale rogante, ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati, mi esonerano dalla lettura degli stessi e li sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia occupa numero novantasette facciate e quanto della novantotto sin qui.

LA CONCESSIONARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'UFFICIALE ROGANTE